

Commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico Regolamento interno

La commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: «la commissione per i ricorsi»)

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 85, il quale prevede l'istituzione di una commissione per i ricorsi;

vista la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico del 6 novembre 2015 che nomina i membri e i supplenti della commissione per i ricorsi a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014 prevede che la commissione per i ricorsi adotti e pubblici il proprio regolamento interno;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Capo 1 Aspetti organizzativi

Articolo 1 Funzionamento della commissione per i ricorsi

1. La commissione per i ricorsi è composta come stabilito all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.
2. La commissione per i ricorsi nomina un presidente tra i suoi membri. Ciò avviene a scrutinio segreto, salvo tutti i membri convengano di procedere per consenso. È nominato il membro che ottiene i voti di oltre la metà dei membri e dei supplenti che compongono la commissione per i ricorsi. Se nessun membro ottiene tale maggioranza, si procede a nuovi turni di scrutinio tra i migliori candidati fino a quando tale maggioranza è raggiunta. Il mandato del presidente ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile.

⁽¹⁾ GU L 225, 30.7.2014, pag. 1.

3. Il presidente dirige le attività e l'amministrazione della commissione per i ricorsi.
4. La commissione per i ricorsi nomina inoltre un vicepresidente fra i suoi membri con la stessa procedura.
5. In caso di malattia o di altri motivi eccezionali di impedimento del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni del presidente.
6. Se un membro si dimette prima del termine del suo mandato, un supplente deve sostituirlo fino alla nomina di un sostituto da parte del Comitato.
7. In caso di malattia o di altro motivo eccezionale di impedimento, la commissione per i ricorsi può sostituire un membro con un supplente per un ricorso.

Articolo 2

Presidenza di un ricorso

Il presidente presiede le udienze e le deliberazioni, o può nominare a tal fine il vicepresidente o un altro membro (il termine «presidente» nel presente regolamento include il vicepresidente o un altro membro in relazione a un ricorso che lo stesso è stato chiamato a presiedere).

Articolo 3

Indipendenza e imparzialità

1. La commissione per i ricorsi e ciascuno dei suoi membri agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse, come previsto dall'articolo 85, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014.
2. L'indipendenza di un membro può essere contestata solo se esistono circostanze che danno luogo a dubbi oggettivi e ragionevoli riguardo alla sua imparzialità o indipendenza. L'indipendenza di un membro non può essere contestata in nessun caso in ragione della sua nazionalità.
3. Un membro deve rifiutare di far parte di una commissione per un ricorso se sussistono circostanze che danno luogo a dubbi oggettivi e ragionevoli riguardo alla sua imparzialità o indipendenza. Il membro deve informare tempestivamente per iscritto il presidente e il segretariato e, in seguito, il presidente deve nominare un supplente.
4. Non appena sia notificato un ricorso, il presidente chiede ai membri se si trovano in conflitto di interessi.

5. Un membro chiamato a far parte di una commissione per un ricorso il quale ritiene che possano sussistere circostanze idonee a dar luogo a dubbi in ordine alla sua imparzialità o indipendenza e che non ha rifiutato di parteciparvi ai sensi del paragrafo 3 deve comunicare tali circostanze al presidente. Il presidente, quindi, d'ufficio o dopo aver consultato le parti, può decidere di sostituire il membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, o stabilire che non sussistono motivi per la ricusazione di tale membro. Una parte può rinunciare a un motivo di ricusazione di cui sia a conoscenza.
6. Se ritiene, per qualsiasi ragione, di non poter partecipare al procedimento di ricorso, il presidente deve informare tempestivamente per iscritto i membri e il segretariato. Il vicepresidente è nominato a presiedere il ricorso. Se anche il vicepresidente non può parteciparvi, un altro membro è nominato a presiedere il ricorso.
7. La parte che intende contestare l'indipendenza di un membro deve inviare tempestivamente al segretariato una dichiarazione scritta contenente i motivi della contestazione. Salvo il membro oggetto di contestazione rinunci al ricorso, la commissione decide sulla contestazione. Ai fini della presente decisione, il membro oggetto di contestazione non partecipa alla deliberazione e non ha diritto di voto. La decisione della commissione per i ricorsi deve essere motivata e deve essere notificata alle parti. Se una contestazione è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il presidente può respingerla con ordinanza motivata.
8. Le parti saranno tempestivamente informate della composizione della commissione per i ricorsi da parte del segretariato per conto della stessa commissione per i ricorsi.
9. L'espressione «commissione per i ricorsi» ai fini del presente articolo indica la commissione per i ricorsi nella sua composizione per il o i ricorsi ai sensi del presente regolamento, e il termine «membro» comprende il termine «supplente».

Articolo 4 **Il segretariato**

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il Comitato deve garantire un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione per i ricorsi, con un'adeguata separazione delle funzioni e separazione funzionale dalle altre attività del Comitato. Il segretariato deve riferire periodicamente al presidente, non riceve istruzioni né orientamenti dal Comitato e deve mantenere la piena riservatezza delle questioni della commissione.
2. Il Comitato deve garantire l'attuazione di una procedura adeguata affinché, sin dall'inizio del ricorso, nessuna informazione sia trasferita dal segretariato al Comitato o a qualsiasi ente affiliato diverso dalla commissione per i ricorsi.

3. Un ricorso deve essere gestito nel seguente modo:
 - a) al momento della presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 5, il segretariato deve trasmettere immediatamente il ricorso al presidente e ai membri della commissione per i ricorsi;
 - b) il segretariato agisce in conformità con le indicazioni del presidente, e conserva un registro dei ricorsi, distribuisce i documenti ai membri e ai supplenti, come previsto, organizza le riunioni della commissione per i ricorsi, le udienze preliminari e le udienze, e fornisce in altro modo assistenza in relazione al ricorso;
 - c) al momento della presentazione della risposta ai sensi dell'articolo 6, il segretariato deve trasmettere immediatamente la risposta al presidente e ai membri;
 - d) il segretariato comunica alle parti la decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014.
4. Fatte salve [diverse] indicazioni del presidente, tutte le comunicazioni supplementari tra le parti e la commissione per i ricorsi hanno luogo tramite il segretariato.

Capo 2

Memorie delle parti

Articolo 5

Il ricorso presentato dal ricorrente

1. La parte che intenda presentare un ricorso contro una decisione del Comitato ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, deve farlo per mezzo di un ricorso che indichi la decisione oggetto del ricorso.
2. La lingua del ricorso e del procedimento di ricorso deve essere la lingua della decisione impugnata, che di norma è l'inglese. Le parti possono concordare una lingua diversa da quella della decisione impugnata. Se la decisione impugnata è stata emessa in più di una delle lingue dell'Unione e la lingua inglese figura tra tali lingue, la lingua del ricorso deve essere l'inglese, salvo le parti concordino invece una lingua diversa.
3. La decisione oggetto del ricorso va allegata al ricorso.
4. Il ricorso:
 - a) deve indicare il motivo per cui esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014;

- b) deve indicare i motivi su cui esso si basa;
 - c) qualora sia presentata una domanda affinché il ricorso abbia effetto sospensivo, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 in attesa dell'esito del ricorso, esso deve indicare i motivi di tale domanda;
 - d) deve contenere, in allegato, copia dei documenti che il ricorrente intende far valere a sostegno della propria tesi.
5. Se il ricorso è superiore a 10 pagine, esso dovrebbe contenere una sintesi del contenuto di cui al paragrafo 4, lettere (a) e (b).
 6. Il ricorso deve indicare chiaramente tutti i recapiti attraverso i quali il segretariato e le altre parti possono inviare comunicazioni al ricorrente.
 7. Il ricorso deve indicare i nomi dei rappresentanti del ricorrente.
 8. Il ricorrente può, in qualsiasi momento, rinunciare al ricorso, dandone comunicazione al segretariato. Il segretariato deve comunicare altresì al Comitato la decisione del ricorrente di rinunciare al ricorso.
 9. Se vi è più di un ricorrente, le suddette disposizioni si applicano a ciascuno di essi.

Articolo 6

La risposta del Comitato

1. Il Comitato deve formulare una risposta.
2. La risposta deve:
 - a) indicare eventuali eccezioni di inammissibilità;
 - b) indicare i motivi adottati nel ricorso;
 - c) indicare gli argomenti del Comitato riguardo alla domanda intesa a far sì che il ricorso produca un effetto sospensivo;
 - d) contenere, in allegato, copia dei documenti che il Comitato intende far valere a sostegno della propria tesi.
3. Se la risposta è superiore a 10 pagine, essa dovrebbe contenere una sintesi del contenuto di cui al paragrafo 2, lettere (a) e (b).

4. La risposta è notificata al(i) ricorrente(i) e depositata presso il segretariato entro due (2) settimane dalla notifica del ricorso, mentre il Comitato può chiedere una proroga di altre due (2) settimane.
5. Se il Comitato dichiara di non opporsi al ricorso e, in conformità alle richieste del ricorrente, revoca o modifica la propria decisione, comunicando tale modifica al ricorrente e al segretariato, la commissione per i ricorsi può decidere che non vi sia luogo a statuire ed estinguere il ricorso.

Capo 3

Termini, presentazione e notifica

Articolo 7

Presentazione e notifica

1. Il ricorso e la risposta devono essere presentati e notificati per iscritto all'indirizzo specificato sul sito web del Comitato.
2. Un documento da presentare presso il segretariato o da notificare a una delle parti deve essere comunicato via e-mail, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili. Fatte salve eventuali obiezioni sollevate dalle parti, il presidente può decidere che il documento deve essere presentato tramite posta raccomandata o consegnato a mano, a fronte di ricevuta, o in conformità con le indicazioni fornite riguardo alla presentazione e/o alla notifica di un particolare ricorso.
3. La presentazione o la notifica si considerano avvenute al momento della ricezione.

Articolo 8

Termini

1. Ogni termine stabilito o imposto ai sensi del presente regolamento può essere prorogato dalla commissione per i ricorsi o dal presidente, ove circostanze eccezionali lo richiedano.
2. I termini sono calcolati ai sensi del regolamento n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini².

² GU L 124, pag. 1.

Capo 4

Pronunce pregiudiziali

Articolo 9

Ammissibilità del ricorso

1. Se il Comitato sostiene che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, la commissione per i ricorsi deve stabilire se sia ammissibile o no, prima di esaminarne la fondatezza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014.
2. La commissione per i ricorsi può sollevare d'ufficio questioni di ammissibilità.
3. Le procedure di cui al presente regolamento (comprese quelle di seguito indicate con riferimento alle indicazioni, alla riunione preliminare all'udienza e alle osservazioni orali) si applicano laddove il presidente lo ritenga opportuno allo scopo di definire questioni di ammissibilità.
4. La decisione della commissione per i ricorsi che definisce questioni di ammissibilità deve essere redatta per iscritto e adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014.

Articolo 10

Sospensione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014

1. Un ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, la commissione per i ricorsi può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
2. Le procedure di cui al presente regolamento (comprese quelle di seguito indicate con riferimento alle indicazioni e alla riunione preliminare all'udienza) si applicano laddove il presidente lo ritenga opportuno al fine di definire questioni relative alla sospensione di una decisione da parte del Comitato. Inoltre, in circostanze eccezionali, la commissione per i ricorsi può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata per un periodo sufficiente a consentire una discussione approfondita riguardo alla sospensione.
3. La decisione della commissione per i ricorsi che definisce questioni relative alla sospensione deve essere redatta per iscritto e adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014. Su richiesta di una delle parti, la commissione per i ricorsi può modificare, in qualsiasi momento, la propria decisione di sospendere o non sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

Capo 5 Gestione dei casi

Articolo 11 Indicazioni e riunione preliminare all'udienza

1. Il presidente può fornire indicazioni per conto della commissione per i ricorsi riguardo alla gestione del caso ai fini dell'efficiente svolgimento del ricorso in qualsiasi fase dello stesso. Ciò comprende osservazioni sulla procedura relative a notifiche proprie di una parte o a comunicazioni provenienti da altre parti ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014. Tali indicazioni sono sottoposte alle parti tramite il segretariato, e il presidente può consultare, a tal fine, gli altri membri e supplenti.
2. Le parti possono anche richiedere indicazioni siffatte tramite il segretariato in qualsiasi fase del ricorso. Le parti possono presentare osservazioni, in qualsiasi modo consentito dal presidente, in ordine all'adeguatezza delle indicazioni.
3. Se opportuno, il presidente può dirigere una riunione preliminare all'udienza (personalmente, al telefono, in collegamento video o con altra modalità). Il presidente può svolgere la riunione preliminare all'udienza da solo o con (o di concerto con) gli altri membri o supplenti.
4. Senza limitarne il campo di applicazione, la procedura di cui sopra si applica anche alle indicazioni fornite dalla commissione per i ricorsi per quanto riguarda qualsiasi domanda di modifica del ricorso, la risposta o la replica del ricorrente, la contestazione dell'indipendenza di un membro, le indicazioni per la produzione di ulteriori documenti, le indicazioni relative alla prova testimoniale, l'autorizzazione a produrre perizie di esperti, l'autorizzazione a fornire prove orali, l'autorizzazione a prorogare i termini e le indicazioni in ordine alla contemporanea trattazione di ricorsi.

Articolo 12 Relatore

1. Il presidente dovrebbe (con il consenso della persona interessata) nominare un altro membro/supplente o altri membri/supplenti quale(i) relatore(i) per il caso sottoposto alla commissione per i ricorsi in relazione al ricorso. La funzione di relatore è svolta all'interno delle deliberazioni della commissione per i ricorsi ed è parte delle stesse.

2. Il presidente può decidere di non nominare un relatore e di svolgere le relative funzioni personalmente.

Articolo 13

Ricorsi consolidati

Qualora siano stati presentati due o più ricorsi riguardo allo stesso argomento, o che riguardano questioni identiche o simili, la commissione per i ricorsi può ordinare che i ricorsi o particolari questioni o argomenti sollevati nell'ambito dei ricorsi siano trattati contemporaneamente.

Articolo 14

Inadempimento

1. Qualora una parte abbia omesso, senza ragionevole motivazione, di conformarsi a un'indicazione della commissione per i ricorsi o a una disposizione del presente regolamento, la commissione per i ricorsi, laddove tale parte sia il ricorrente, può respingere il ricorso in tutto o in parte.
2. La commissione per i ricorsi non deve emettere alcun provvedimento ai sensi del presente articolo senza aver comunicato alle parti la loro facoltà di presentare osservazioni contro l'adozione di un siffatto provvedimento.
3. Se la commissione per i ricorsi decide di non respingere il ricorso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il mancato rispetto, ad opera delle parti del ricorso, delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi indicazione della commissione per i ricorsi non pregiudica la validità del procedimento o di qualsiasi decisione adottata dalla commissione per i ricorsi.
4. Il presidente deve stabilire il calendario procedurale per lo svolgimento del ricorso. Il calendario procedurale deve stabilire, in particolare, i termini per la presentazione di osservazioni a seguito della risposta del Comitato alla presentazione del ricorso, se del caso, e una data per l'udienza, salvo le parti rinuncino al proprio diritto di essere sentite. Il presidente può modificare il calendario procedurale durante il procedimento di ricorso ove opportuno.

Capo 6 Prove

Articolo 15 Disposizioni generali

La commissione per i ricorsi decide l'ammissibilità delle prove prodotte, ivi inclusi i testimoni, e il valore probatorio delle stesse.

Articolo 16 Scambio di documenti

1. Una parte ha il diritto di chiedere che l'altra parte produca ulteriori documenti, ivi inclusi documenti elettronici, nei limiti stabiliti dalle norme, dai regolamenti e dagli obblighi di riservatezza applicabili e a condizione che il calendario sia modificato ai sensi dell'articolo 11.
2. In caso di disaccordo, la commissione per i ricorsi può fornire indicazioni relative alla produzione di ulteriori documenti, ma è tenuta a farlo solo se lo considera necessario per la corretta definizione del ricorso.
3. È vietata la deduzione di motivi nuovi durante il ricorso salvo siano fondati su elementi di diritto o di fatto che emergono durante il procedimento.
4. Successivamente non può essere prodotta alcuna prova nuova, salvo sussista un motivo valido.

Articolo 17 ESPERTI

Una parte può produrre una perizia di un esperto previa autorizzazione della commissione per i ricorsi. L'autorizzazione è concessa solo se la commissione per i ricorsi lo ritiene necessario ai fini della corretta definizione del ricorso. Tale prova deve essere prodotta tramite una dichiarazione scritta notificata nei termini consentiti.

Capo 7

Osservazioni orali

Articolo 18

Osservazioni orali

1. Le parti hanno il diritto di presentare osservazioni orali dinanzi alla commissione per i ricorsi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014. Ciascuna parte può rinunciare al proprio diritto di essere sentita. Se una parte rinuncia a un'udienza orale, la commissione per i ricorsi può tuttavia richiedere osservazioni orali se lo ritiene necessario ai fini della corretta definizione del ricorso.
2. Le parti hanno il diritto di essere rappresentate da un avvocato alle udienze orali.
3. Tenendo conto dell'opinione delle parti, la commissione per i ricorsi fornisce indicazioni per quanto riguarda l'ordine e la forma delle osservazioni orali e, se del caso, fissa un calendario. Il segretariato informa tempestivamente le parti.
4. L'udienza si svolge presso la sede della commissione per i ricorsi, salvo quest'ultima fornisca indicazioni diverse. In ogni caso, il segretariato deve essere presente.
5. L'udienza si svolge a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali richiedano diversamente.
6. La commissione per i ricorsi può fornire indicazioni sul rinvio dell'udienza su richiesta di una parte o d'ufficio. Tuttavia, il rinvio deve essere considerato eccezionale.
7. È redatto un verbale di udienza secondo le indicazioni fornite dalla commissione per i ricorsi.
8. Se una parte non si presenta, la commissione per i ricorsi può decidere di procedere in sua assenza.
9. Il quorum per la valida costituzione della commissione per i ricorsi al fine di sentire le osservazioni orali richiede la presenza di quattro (4) dei suoi membri. In presenza di un motivo debitamente giustificato o in caso di emergenza, in seguito a valutazione del presidente, i membri possono anche partecipare tramite mezzi elettronici.

Articolo 19

Prove orali

1. Su richiesta di una delle parti o d'ufficio, la commissione per i ricorsi può invitare una parte a chiamare un testimone o un esperto che abbia fornito una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 17, affinché sia esaminato e interrogato in udienza, di persona o, se la commissione per i ricorsi lo consente, al telefono o in collegamento video.
2. I testimoni possono essere esaminati e interrogati dalle parti con la supervisione del presidente. Le domande possono essere rivolte loro da qualsiasi membro.

Capo 8

Presentazione del ricorso

Articolo 20

Presentazione del ricorso

Quando ritiene che le prove siano complete, il presidente comunica alle parti che il ricorso è stato presentato ai fini dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.

Capo 9

Deliberazioni e decisione della commissione per i ricorsi

Articolo 21

Deliberazioni e decisione

1. Le deliberazioni della commissione per i ricorsi sono adottate a porte chiuse.
2. Per le decisioni preliminari ai sensi degli articoli 13, 16, paragrafo 2, 17, 18, paragrafo 3, 18, paragrafo 4, 18, paragrafo 6, 18, paragrafo 7, e 19, paragrafo 1, il presidente e il relatore hanno diritto di agire in nome della commissione per i ricorsi; essi informano tempestivamente gli altri membri. Se il presidente e il relatore non sono d'accordo, la decisione è adottata dall'intera commissione per i ricorsi.
3. La decisione della commissione per i ricorsi è adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, entro un mese dalla presentazione del ricorso. A tal fine, ogni membro della commissione per i ricorsi esprime un voto.

4. La commissione per i ricorsi, nella propria decisione, può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 8, del regolamento n. 806/2014.

Articolo 22

Forma delle decisioni

1. La decisione della commissione per i ricorsi deve essere redatta per iscritto e motivata, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014. La decisione deve indicare se è stata adottata all'unanimità o a maggioranza. La decisione deve contenere (non necessariamente in questo ordine):
 - i nomi dei membri partecipanti;
 - il nome del membro responsabile del segretariato;
 - i nomi delle parti e dei loro avvocati;
 - una dichiarazione relativa allo svolgimento del procedimento, alle pretese delle parti e al tipo di provvedimento da esse richiesto;
 - una sintesi dei fatti pertinenti;
 - la decisione e le relative motivazioni.
2. La decisione è firmata dai membri e dal segretariato. Le firme possono essere elettroniche. In seguito, il segretariato la trasmette alle parti, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014, informandole del diritto di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

Articolo 23

Rettifica della decisione

1. Le parti, entro sette giorni dalla data di ricezione della decisione, possono fornire alla commissione per i ricorsi, tramite il segretariato, un elenco di errori materiali o di calcolo o errori evidenti contenuti nella decisione.
2. La commissione per i ricorsi può, con ordinanza d'ufficio o in risposta a un siffatto elenco (e, se necessario, dopo aver ottenuto le dichiarazioni delle parti) rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori evidenti contenuti nella decisione.
3. L'ordinanza di rettifica è allegata alla decisione rettificata.

Articolo 24

Pubblicazione

La commissione per i ricorsi pubblica un estratto dei motivi della propria decisione sul sito web del Comitato, che sarà anonimo e in formato tale da garantire la riservatezza delle informazioni riservate. Non può aver luogo alcuna pubblicazione laddove non si possa garantire la riservatezza.

Capo 10

Varie ed eventuali

Articolo 25

Riservatezza

Tutti i documenti presentati nonché tutti i documenti e/o le informazioni contenute in un documento o in documenti da presentare e/o notificare nell'ambito di un procedimento dinanzi alla commissione per i ricorsi sono tenuti riservati, in conformità con il regime di riservatezza applicabile del Comitato.

Articolo 26

Pubblicazione e modifica del regolamento

1. Il segretariato deve assicurare che il regolamento interno sia pubblicato in conformità con l'articolo 85, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014.
2. Il segretariato provvede affinché i partecipanti a un ricorso, tra cui il ricorrente, siano a conoscenza del regolamento interno.
3. Il presente regolamento può essere modificato dalla commissione per i ricorsi e, di volta in volta, possono essere emesse altre modalità e linee guida ad esso relative.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in conformità con l'articolo precedente.